

STATUTO ABIO – ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE, Onlus - TRIESTE

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita un'associazione denominata ABIO – ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE, Onlus, quale organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell'attività dei propri aderenti in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione ha sede a Trieste.
3. La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Art. 2

Statuto e Regolamento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, che viene integrato dal Regolamento di cui all'art. 16 co. 6, ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità umanitarie. Essa è infatti costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
2. Nello svolgimento della sua attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione si ispira ai principi della legge dell'11 agosto 1991 n. 266 ("Legge-quadro sul volontariato"), in particolare a quanto previsto dall'art. 3 co. 3, e si adegua ed adempie alle previsioni normative della legge regionale del 9 novembre 2012 n. 23 ("Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo").

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione ha per oggetto lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate all'accoglienza del bambino, che necessiti di ricovero ospedaliero, nonché della sua famiglia. Gli interventi possono essere effettuati anche prima e dopo il ricovero.
2. A titolo puramente esplicativo e non tassativo l'Associazione deve:
 - organizzare nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei consultori e in tutte le strutture sanitarie dell'area pediatrica la presenza e l'opera volontaria dei soci;
 - assicurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative in tali strutture;
 - sensibilizzare gli enti pubblici, le ASL, i mezzi di informazione e la società in genere ai problemi e alle necessità del bambino ospedalizzato;
 - favorire il rapporto fra l'ente ospedaliero e i genitori del bambino ricoverato;
 - promuovere la collaborazione con la scuola dell'obbligo per preparare adeguatamente gli alunni ad un'eventuale ospedalizzazione, al fine di prevenire e/o ridurre il trauma del ricovero;

- offrire aiuto e sostegno ai genitori;
 - promuovere la conoscenza e l'applicazione della Carta dei diritti del bambino in ospedale e, in particolare, favorire il ricovero nei reparti pediatrici e non dei bambini insieme ai loro assistenti parentali, nonché l'assistenza del bambino da parte di personale specificatamente preparato a rispondere alle sue necessità fisiche, emotive e psichiche;
 - fare in genere, anche se non sopra specificato, tutto quanto è ritenuto necessario per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
3. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Titolo II

Risorse economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l'Associazione si avvale di:
- quote sociali e contributi dei soci;
 - contributi di Regione, Comune, Stato, enti e istituzioni pubbliche, organismi internazionali;
 - erogazioni liberali;
 - donazioni e lasciti;
 - entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali e il relativo importo sono stabiliti annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Patrimonio sociale

1. Quale ente senza scopi di lucro, l'Associazione è unicamente depositaria del patrimonio sociale, comprese le somme anticipatamente versate dai soci per la loro partecipazione alle attività dell'Associazione.
2. L'attività dei componenti degli organi direttivi e di controllo dell'Associazione non potrà essere in alcun modo remunerata.
3. Le quote sociali e gli altri eventuali contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.
4. I soci esclusi, decaduti, dimissionari o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio dell'Associazione stessa.
5. L'Associazione non potrà in alcun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo III

Associati

Art. 8

Soci ordinari ed onorari

1. L'associazione si compone di un numero illimitato di soci che possono essere ordinari ed onorari.
2. Possono essere soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, condividano ed accettino le finalità e gli scopi dell'Associazione ed i modi di attuazione degli stessi.
3. L'iscrizione all'Associazione deve essere richiesta con domanda scritta. La domanda deve essere accolta dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze verso l'Associazione.

Art. 9

Diritti degli associati

1. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento, di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Art. 10

Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione.
3. Il comportamento nei confronti degli altri associati e di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, nonché quello all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.
4. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Decesso, esclusione, decadenza e recesso

1. La qualità di socio può venir meno per decesso, esclusione, decadenza, e recesso volontario.
2. L'esclusione si ha quando il socio compie atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o dal Regolamento oppure qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e il relativo provvedimento deve essere motivato.
4. La decadenza si ha qualora siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
5. Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per iscritto la rinuncia alla propria condizione di associato.
6. Viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 12

Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 13

L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati ed, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza di voti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

6. In assemblea hanno diritto di intervenire i soci ordinari ed onorari. I soci ordinari devono essere in regola col versamento della quota sociale ed essere iscritti all'Associazione da almeno tre mesi prima della data della riunione. Questi, inoltre, possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

7. Ogni socio ha diritto ad un voto.

8. L'Assemblea ordinaria viene obbligatoriamente convocata almeno una volta l'anno e:

- esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l'attività dell'Associazione, discute e delibera sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente nonché quello preventivo per l'anno in corso, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- approva l'entità delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo.

9. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto sociale predisposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

10. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente ovvero, in mancanza, dai presenti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio designato dal Presidente ovvero, in mancanza, dai presenti. Le deliberazioni prese in assemblea vengono verbalizzate e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate presso la sede sociale o altrove, purché sul territorio nazionale.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario precedente.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata quanto prima a decorrere dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria devono essere inoltre convocate ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.
5. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione, o da persona dallo stesso a ciò delegata, in qualsiasi forma che assicuri un'adeguata pubblicità come, ad esempio, mediante:
 - *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai soci, inviata almeno quindici giorni prima della data della riunione;
 - lettera semplice spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione;
 - affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'Associazione, ove la sede – legale e/o operativa – sia frequentata abitualmente dai soci, almeno quindici giorni prima della data della riunione;
 - affissione dell'avviso di convocazione nella sala dell'ospedale abitualmente frequentata dai soci come, ad esempio, la Sala giochi almeno quindici giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 15

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea degli associati. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
2. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Non è ammessa delega. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio a ciò designato dal Presidente ovvero, in mancanza, dagli altri membri presenti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Segretario del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto e, in caso di parità nella votazione, prevale quello di chi presiede.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta ciò sia opportuno, oppure quando ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio deve essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, anche mediante *e-mail*.
4. Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario del Consiglio e il Tesoriere. Il primo Presidente eletto al momento della costituzione dell'Associazione, a riconoscimento della sua attività di fondatore dell'Associazione medesima, qualora non più rieletto alla carica di Presidente, assume senza limiti di tempo, quella di "Presidente Onorario" dell'Associazione.

Art. 16

Durata e funzioni

1. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli mediante chiamata del primo dei non eletti. In caso di loro rifiuto o mancanza, qualora la maggioranza dei consiglieri sopravvissuti o almeno un terzo degli associati ne facciano richiesta, il Presidente convoca urgentemente l'assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi consiglieri che subentrino ai mancanti.

2. Qualora non si provveda alla sostituzione, il Consiglio Direttivo rimane in carica con un numero inferiore di membri, che devono comunque essere in numero superiore alla metà di quanti originalmente eletti. Qualora ciò non si verifichi il Presidente deve comunque convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

3. In ogni caso, i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere e di attuare tutte le iniziative necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di:

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- organizzare il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare tutte le entrate previste dall'art.5 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea corredato da una relazione sull'attività dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote annuali dovute dai soci, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- assumere personale dipendente esclusivamente nei limiti strettamente necessari al funzionamento dell'Associazione o per qualificare o specializzare l'attività svolta.

5. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

6. Il Consiglio Direttivo deve predisporre un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, lo integra e regola gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Il Regolamento deve essere sottoposto all'approvazione dei soci, che deliberano con le maggioranze dell'Assemblea ordinaria.

Art. 17

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e gli spetta la firma sociale.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. Questi, inoltre, cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'Associazione.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

4. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente, salvo che non sia disposto diversamente.

Titolo V

Esercizi sociali e bilancio

Art. 18

Esercizio sociale e approvazione del bilancio

1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio viene redatto e approvato dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dell'anno successivo.

Titolo VI

Norme finali

Art. 19

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che deve essere deliberato con l'osservanza delle maggioranze di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del Codice civile, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 20

Rinvio

1. Per i casi non previsti dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE